REGIME FISCALE DEI BENI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE

Art. 9

Disposizioni per la regione siciliana e per le province autonome di Trento e di Bolzano

In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichita' e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli articoli 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verra' versato direttamente allo Stato.

Versione in vigore dal 8 agosto 1982, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale
Estremi	Legge 2 agosto 1982, n. 512
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 agosto 1982

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-beni-di-rilevante-interesse-culturale/art-9-disposizioni-per-la-regione-siciliana-e-per-le-province-autonome-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it